

DECRETO MINISTERIALE 19 agosto 1971.

**Classificazione tra le statali di una strada in provincia di Foggia.**

**IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI**

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Vista la nota n. 457 del 26 febbraio 1971, con la quale la direzione generale dell'A.N.A.S. ha chiesto la statizzazione della strada provinciale: « innesto strada statale n. 91-bis presso Monteleone di Puglia-Accadia-Deliceto-innesto strada statale n. 161 presso ponte Radogna », dell'estesa di km. 29+500;

Sentiti, a norma dell'art. 3 della citata legge n. 126, il consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S., il Consiglio superiore dei lavori pubblici e l'amministrazione provinciale di Foggia, che si sono pronunciati favorevolmente rispettivamente in data 21 dicembre 1970, n. 1465, in data 20 aprile 1971, n. 619 ed in data 12 ottobre 1970, n. 1266;

Ritenuto, quindi, che si può provvedere alla statizzazione in parola;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada di cui alle premesse viene classificata statale con la seguente denominazione:

Strada statale n. 91-ter « diramazione Irpina » con i seguenti capisaldi d'itinerario: innesto strada statale n. 91-bis presso Monteleone di Puglia-Accadia-Deliceto-innesto strada statale n. 161 presso ponte Radogna, dell'estesa di km. 29+500.

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed avrà effetto nei riguardi della strada in parola e delle relative pertinenze in conformità del disposto di cui all'art. 13 della citata legge n. 126.

Roma, addì 19 agosto 1971

*Il Ministro:* LAURICELLA

*Registrato alla Corte dei conti, addì 8 settembre 1971  
Registro n. 14 Lavori pubblici, foglio n. 324*

(8973)

DECRETO MINISTERIALE 19 agosto 1971.

**Classificazione tra le statali di una strada in provincia di Belluno.**

**IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI**

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1959, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1959 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 181 del 30 luglio 1959, con il quale, ai sensi e per gli effetti della citata legge n. 126, è stato approvato il piano generale delle strade aventi i requisiti per poter essere classificate statali;

Ritenuto che al n. 208 di detto piano è prevista la strada: « innesto strada statale n. 48 a Pocol-Passo di Giau-Selva di Cadore », dell'estesa di km. 22 + 000;

Considerata l'opportunità di includere detta arteria nella rete delle strade statali;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada: « innesto strada statale n. 48 a Pocol-Passo di Giau-Selva di Cadore », dell'estesa di chilometri 22 + 000, è classificata statale con la seguente denominazione:

Strada statale n. 638 « del Passo di Giau ».

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed avrà effetto nei riguardi della strada in parola e delle relative pertinenze in conformità del disposto di cui all'art. 13 della citata legge n. 126.

Roma, addì 19 agosto 1971.

*Il Ministro:* LAURICELLA

*Registrato alla Corte dei conti, addì 8 settembre 1971  
Registro n. 14 Lavori pubblici, foglio n. 322*

(8976)

DECRETO MINISTERIALE 27 agosto 1971.

**Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali produttrici di macchine ed impianti oleari operanti in provincia di Perugia.**

**IL MINISTRO**

**PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE**

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 25 marzo 1971, con il quale è stata dichiarata la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di macchine ed impianti oleari operanti in provincia di Perugia, ai fini della corresponsione agli operai sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, del trattamento previsto dall'art. 2 della citata legge n. 1115;

Visto il decreto ministeriale 14 maggio 1971, con il quale è stato prolungato a sei mesi il trattamento di integrazione salariale disposto in ordine al citato decreto interministeriale 5 novembre 1968 in favore degli operai dipendenti da aziende industriali produttrici di macchine ed impianti oleari operanti in provincia di Perugia;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di macchine ed impianti oleari operanti in provincia di Perugia;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo articolo stesso, in conseguenza del permanere della condizione di crisi economica locale;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;